

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27**DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ⁽²⁾**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 6 settembre 1999 n. 25

INDICE**Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità e principi generali

Art. 3 - Attività formative, informative e dimostrative

Art. 4 - Strumenti della pianificazione

Art. 5 - Progetti territoriali operativi

Art. 6 - Piano territoriale regionale

Art. 7 - Piano regionale di settore

Art. 8 - Piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali

Art. 9 - Adozione e approvazione dei Piani infraregionali

Art. 10 - Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti

Art. 11 - Attuazione del Piano infraregionale

Titolo II - RACCOLTA DIFFERENZIATA, CATASTO E OSSERVATORIO DEI RIFIUTI

Art. 12 - Finalità della raccolta differenziata

Art. 13 - Compiti delle Province

Art. 14 - Compiti dei Comuni

Art. 15 - Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni

Art. 16 - Riscontri e divulgazione dei risultati

Art. 17 - Catasto dei rifiuti

Art. 18 - Gestione del Catasto rifiuti

Art. 19 - Osservatorio dei rifiuti

Titolo III - LIVELLO DELLE COMPETENZE CONFERENZA PROVINCIALE

Art. 20 - Competenza amministrativa provinciale

Art. 21 - Esercizio delle funzioni

Art. 22 - Conferenze provinciali

Titolo IV - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO

Art. 23 - Presentazione dei progetti

Art. 24 - Approvazione dei progetti

Art. 25 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

Art. 26 - Contenuto dell'autorizzazione

Art. 27 - Garanzie finanziarie

Art. 28 - Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni

Art. 29 - Trasmissione delle relazioni

Art. 30 - Controlli

Titolo V - CONTRIBUTI, PROGRAMMI DI BONIFICA E DI INTERVENTO, INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 31 - Contributi regionali

Art. 32 - Iniziative di studio e di ricerca

Art. 33 - Interventi di bonifica

Art. 34 - Interventi di emergenza

Art. 35 - Delega per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

Titolo VI - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Norme finanziarie

Art. 37 - Disposizioni finali

Art. 38 - Competenze del Circondario di Rimini e della città metropolitana

Art. 39 - Disposizioni transitorie

Art. 40 - Abrogazione di norme

Art. 41 - Dichiarazione d'urgenza

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE
E PROGRAMMAZIONE

Art. 1

Oggetto

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 2

Finalità e principi generali

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 3

Attività formative, informative e dimostrative

1. La Regione elabora periodicamente un programma di attività formative, informative e dimostrative, al fine di diffondere una più avanzata sensibilità sociale sui temi della riduzione, del recupero e del riutilizzo dei rifiuti. A tal fine possono esser presentate proposte da Enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni ambientaliste, di categoria e del volontariato.

2. Il programma può essere attuato direttamente dalla Regione ovvero dai soggetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi a parziale o totale copertura degli oneri relativi. La Regione con proprio atto provvederà a definire le priorità nonché le modalità di concessione dei contributi medesimi.

Art. 4

Strumenti della pianificazione

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 5

Progetti territoriali operativi

1. Nel caso di interventi complessi e di rilievo programmatico regionale, proposti anche da soggetti privati, non previsti negli strumenti di pianificazione di cui all'art. 4, ovvero in attesa dell'approvazione degli stessi, possono costituire strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti i Piani territoriali operativi (PTO) di cui agli artt. 7 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

Art. 6

Piano territoriale regionale

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 7

Piano regionale di settore

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 8

Piani infraregionali per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 9

Adozione e approvazione dei Piani infraregionali

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 10

Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti

(sostituita rubrica, modificati commi 1 e 2,

abrogato comma 3 da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

1. Le previsioni e le prescrizioni di vincoli contenute nel *Piano provinciale gestione rifiuti*, espresse attraverso una rappresentazione grafica idonea ad individuare le aree interessate, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso previste negli strumenti di pianificazione comunale.

2. I Comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del *Piano provinciale gestione rifiuti* entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto di

approvazione.

3. *abrogato*

Art. 11

Attuazione del Piano infraregionale

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Titolo II

**RACCOLTA DIFFERENZIATA, CATASTO
E OSSERVATORIO DEI RIFIUTI**

Art. 12

Finalità della raccolta differenziata

1. La Regione promuove la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo gli indirizzi generali fissati dal D.M. 29 maggio 1991 e con le seguenti finalità:

- a) consentire un più facile recupero delle frazioni presenti nei rifiuti per le quali esista o possa essere promosso un mercato;
- b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- c) contenere gli spazi necessari per le discariche ed assicurare il miglioramento delle caratteristiche degli effluenti: biogas e percolato da esse prodotti;
- d) migliorare il rendimento dei processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico;
- e) favorire la produzione di compost di qualità garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati.

2. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi-benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale ed i ricavi ottenuti dalla vendita delle materie e dall'energia recuperate sarà valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

3. La raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani riguarda le categorie definite dall'art. 1 del D.M. 29 maggio 1991. Ciascuna frazione deve essere avviata ad una destinazione conforme a quanto indicato al comma 2 dell'art. 3 del medesimo decreto.

Art. 13

Compiti delle Province

1. Le Province, nell'ambito dei Piani infraregionali di cui all'art. 8, tenendo conto degli indirizzi espressi al riguardo dalla Regione nel PTR, stabiliscono, per ciascuna delle frazioni definite dall'art. 12, obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere nel territorio provinciale, articolati temporalmente e per ambiti territoriali.

2. I Piani infraregionali devono prevedere gli impianti necessari ad assicurare che le frazioni di cui è prevista la raccolta differenziata siano avviate a destinazioni conformi a quelle indicate al comma 3 dell'art. 12.

3. Le Province possono stabilire reciproche intese al fine di prevedere e realizzare impianti al servizio di bacini interprovinciali.

Art. 14

Compiti dei Comuni

1. I Comuni, quali enti cui compete la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e nell'ambito dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) e all'art. 8, comma 2, lett. b), sono tenuti:

- a) ad attuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 29 ottobre 1987, n. 441;
- b) ad attivare la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti entro il 31 dicembre 1994; singole deroghe possono essere concesse dalla Provincia competente in relazione a specifiche situazioni territoriali;
- c) ad attivare la raccolta differenziata delle altre frazioni di cui al comma 3 dell'art. 12 ad avvenuta realizzazione degli impianti previsti dai Piani infraregionali per il conferimento dei rifiuti raccolti tramite la raccolta differenziata o all'avvenuta stipula delle convenzioni con i Consorzi nazionali obbligatori di cui all'art. 9 quater, commi 2 e 4 della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

2. I Comuni singoli o associati, per favorire il recupero di frazioni di rifiuti speciali omogenee con quelle provenienti dalla raccolta differenziata degli RSU (rifiuti solidi urbani) e per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, possono attivare apposite stazioni ecologiche il cui funzionamento dovrà essere disciplinato dal regolamento comunale. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli Enti locali, approva con proprio atto un modello tipo per la realizzazione delle stazioni ecologiche, nonché proposte guida per l'incentivazione economica e tariffaria della raccolta differenziata.

3. Entro il 31 dicembre 1994 i Comuni provvedono all'adeguamento dei regolamenti comunali di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, secondo gli indirizzi fissati dall'art. 6 del D.M. 29 maggio 1991. I regolamenti dovranno comunque contenere:

- a) le modalità di effettuazione del servizio di raccolta differenziata;
- b) la modalità di informazione e di coinvolgimento dell'utenza;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- c) gli obblighi per l'utente;
 - d) le sanzioni per le inadempienze;
 - e) gli incentivi;
 - f) le modalità di assenso alle attività di volontariato;
 - g) le modalità di convenzionamento da attivarsi con i produttori di rifiuti speciali che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento tipo cui i Comuni sono tenuti ad adeguarsi.

Art. 15

Contenimento della produzione di rifiuti e incentivazione del recupero di loro frazioni

1. La Regione e le Province stipulano convenzioni con operatori singoli o associati della grande distribuzione e della produzione, al fine di contenere la produzione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili: di tali convenzioni deve essere data completa informazione alla competente Commissione consiliare.
2. Le Province stipulano convenzioni con i Comuni, i Consorzi nazionali obbligatori di cui alla Legge 9 novembre 1988, n. 475 ed imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del recupero delle frazioni raccolte separatamente, il trattamento delle stesse nonché il riciclaggio dei materiali.

Art. 16

Riscontri e divulgazione dei risultati

1. I Comuni, o per essi l'ente gestore del servizio, trasmettono alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e al miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. I Comuni danno informazione ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della raccolta differenziata, dei dati consuntivi.

Art. 17

Catasto dei rifiuti

1. È istituito il Catasto regionale dei rifiuti, quale parte del sistema informativo ambientale regionale.
2. Il Catasto regionale si articola territorialmente a livello provinciale ed è suddiviso in tre sezioni:
 - a) Catasto dei rifiuti solidi urbani;
 - b) Catasto dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 3 della Legge 9 novembre 1988, n. 475;
 - c) Catasto dei rifiuti tossico-nocivi, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 475 del 1988.
3. Le sezioni del Catasto dei rifiuti sono a loro volta suddivise in due elenchi, uno relativo ai produttori di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, l'altro relativo agli smaltitori di rifiuti solidi urbani, speciali e/o tossico-nocivi.
4. Per l'acquisizione dei dati gli enti competenti si avvalgono delle denunce presentate annualmente secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali, nonché, per i dati relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di apposite comunicazioni presentate da Comuni, loro aziende e soggetti che gestiscono in concessione impianti e/o servizi. La Giunta regionale con propria direttiva, in raccordo con quanto previsto dalle disposizioni nazionali circa l'invio delle denunce relative agli altri tipi di rifiuti, definisce tempi e modi per l'invio delle predette comunicazioni.

Art. 18

Gestione del Catasto rifiuti

1. Le Province sono delegate al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 17 e alla gestione del Catasto regionale.
2. Le Province provvedono all'inserimento dei dati raccolti, a norma dell'art. 17, suddivisi in due elenchi distinti, uno per gli smaltitori e uno per i produttori, in apposite basi informative, alla loro elaborazione e sintetizzazione.
3. Le Province, entro il 30 settembre di ogni anno, provvedono ad inviare alla Regione i dati riassuntivi annuali riguardanti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossici e nocivi.
4. Alla istituzione delle suddette basi informative si provvede nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla L.R. 26 luglio 1988, n. 30 e con le procedure ed i mezzi finanziari di cui agli artt. 13 e seguenti della citata legge regionale.

Art. 19

Osservatorio dei rifiuti

(abrogato da art. 28 L.R. 6 settembre 1999 n. 25)

abrogato

Titolo III
LIVELLO DELLE COMPETENZE CONFERENZA PROVINCIALE

Art. 20

Competenza amministrativa provinciale
(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 21

Esercizio delle funzioni
(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 22

Conferenze provinciali
(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Titolo IV
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO

Art. 23

Presentazione dei progetti
(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 24

Approvazione dei progetti
(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 25

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 26

Contenuto dell'autorizzazione
(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 27

Garanzie finanziarie
(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 28

Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni
(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 29

Trasmissione delle relazioni

1. Le Province sono tenute ad inviare alla Regione, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, una relazione semestrale sull'attività di rilascio delle autorizzazioni di loro competenza nonché sull'attività di controllo di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e all'art. 30 della presente legge.

2. Tale relazione deve contenere l'indicazione delle attività di smaltimento autorizzate, le relative tipologie di rifiuti, i luoghi in cui tali attività sono svolte, la durata del provvedimento, i soggetti a favore dei quali è stato rilasciato nonché una sintesi relativa all'attività di controllo effettuata.

Art. 30

Controlli

1. Il controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti viene effettuato dalle Province con cadenza almeno semestrale,

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

verificando l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.

2. Sono sottoposti a controllo anche le discariche e gli impianti non più in funzione, onde verificare l'avvenuto ripristino e la riqualificazione ambientale delle aree dismesse.

3. I risultati dei controlli periodici vengono comunicati alla Regione mediante la relazione di cui all'art. 29, nonché al Comune interessato. Di tali risultati viene data pubblicità negli Albi provinciali e comunali e attraverso gli organi locali di informazione.

Titolo V

CONTRIBUTI, PROGRAMMI DI BONIFICA E DI INTERVENTO, INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 31

Contributi regionali

1. La Regione, in relazione alle competenze attribuite dalla presente legge, nonché al fine di incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti ai principi ed alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e nelle altre normative di settore, concede contributi alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle società costituite fra Enti pubblici nonché a quelle costituite fra Enti pubblici e/o privati, per la realizzazione di impianti od opere, fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo effettivo dell'opera, regolarmente documentata.

2. Nella concessione dei contributi la Regione riserva una quota non inferiore al trenta per cento ad opere ed impianti finalizzati alla raccolta differenziata e/o al recupero e riciclo dei rifiuti, nonché alla realizzazione delle stazioni ecologiche.

3. L'approvazione da parte del Comune del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 14 costituisce presupposto necessario per l'ammissione a finanziamenti regionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 32

Iniziative di studio e di ricerca

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, può affidare ad enti, società, istituti di ricerca, aziende specializzate e a professionisti di comprovata esperienza, incarichi di studio, consulenza, rilevazione, organizzazione di dati, anche finalizzati alla attività di pianificazione.

Art. 33

Interventi di bonifica

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 34

Interventi di emergenza

(abrogato da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato

Art. 35

Delega per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie

(abrogati commi 2 e 3 da art. 129 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

1. I Comuni applicano una sanzione amministrativa di lire trentamila fino ad un massimo di un milione a chiunque violi l'obbligo di conferimento separato di rifiuti così come previsto dal regolamento di cui all'art. 14, secondo la gravità del fatto ed in base a quanto disposto dal regolamento medesimo.

2. *abrogato*

3. *abrogato*

4. I proventi di tali sanzioni sono devoluti agli enti a cui è delegata l'applicazione delle sanzioni stesse.

Titolo VI

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 36

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 31 e 32 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norme di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio secondo quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.

Art. 37

Disposizioni finali

1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad adeguare il contenuto del Piano territoriale regionale e del primo Piano regionale in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, urbani e speciali di cui all'art. 5 della L.R. 27 gennaio 1986, n. 6, in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della presente legge.

2. Entro trecentosessanta giorni dall'adeguamento di cui al comma 1, le Province provvedono ad adeguare i Piani infraregionali di cui all'art. 6 della L.R. n. 6 del 1986, ai contenuti di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 38

Competenze del Circondario di Rimini e della città metropolitana

1. Fino all'effettiva istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 63 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Circondario di Rimini, per il proprio ambito territoriale, svolge le competenze attribuite alla Provincia dalla presente legge ⁽¹⁾.

2. Suddette competenze saranno altresì svolte dalla Città metropolitana quando sarà costituita ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 142 del 1990.

Art. 39

Disposizioni transitorie

1. Le istruttorie relative alle domande di approvazione dei progetti e di autorizzazione, già avviate presso i competenti uffici regionali o provinciali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono concluse in base a quanto previsto dalla L.R. 27 gennaio 1986, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, e dalla L.R. 27 aprile 1990, n. 34.

2. I Piani infraregionali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e seguenti della L.R. n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di trasmissione alla Giunta regionale e comunque previa assunzione dell'atto di cui al comma 3, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 6 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, con le procedure di cui all'art. 13, commi 6 e 7 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

3. Le Province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assumono una deliberazione con i contenuti di cui all'art. 8, comma 2, lettere g) ed h).

4. I procedimenti relativi alla concessione di contributi, all'affidamento degli incarichi e all'effettuazione degli interventi di cui rispettivamente agli artt. 28, 29 e 30 della L.R. n. 6 del 1986, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le procedure dettate dagli articoli medesimi.

Art. 40

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati: la L.R. 27 gennaio 1986, n. 6; la L.R. 26 luglio 1988, n. 29; la L.R. 27 aprile 1990, n. 34; gli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 5

Art. 41

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

1 . La Provincia di Rimini è stata istituita in attuazione del D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini" e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 23 aprile 1995.

2 . Si vedano anche gli articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133 e 134 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.